



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 484 del 3 maggio 2017

Fasc. 1125/2013

Oggetto: Lavori di Riconversione del P.O. Regina Margherita di Palazzo Adriano (PA) per la Realizzazione di una R.S.A. e di un P.T.E.

Stazione appaltante: ASP di Palermo

Esponente: [omissis], quale legale rappresentante della [omissis]

Importo Lavori a b.a.: € 2.079.306,06

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 3 Maggio 2017;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori, per l'invio delle Comunicazioni Risultanze Istruttorie,

Vista la relazione alle controdeduzioni dell'Ufficio Vigilanza Lavori,

Visto il verbale di Audizione del 15 febbraio 2017.

Premesse

Relativamente all'appalto per i lavori indicati in oggetto (cod. CIG 0228671147) è stato inoltrato alla ex Direzione VICO un esposto, acquisito al protocollo AVCP n. 47786 del 22.5.2013, dall'[omissis], quale legale rappresentante della [omissis], costituita dalle società [omissis] s.r.l. aggiudicatarie in ATI del contratto per l'importo netto di € 1.994.164,27.

L'esposto evidenziava l'anomalia dell'affidamento a libero professionista, da parte della Stazione appaltante ASP Palermo, dell'incarico di supporto tecnico al RUP dei lavori in oggetto, in quanto avvenuto dopo che la Stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto ex art. 119 del dpr 554/99. Tale incarico, peraltro, sia per le modalità di affidamento che per i contenuti, era ritenuto non conforme alle norme (legge 109/94 e s.m.i., Regolamento dpr 554/99 ecc.), rilevando, altresì, la mancanza di qualsiasi riferimento alla polizza assicurativa prevista dalla legge, nonché l'incongruenza dell'affermazione circa l'assenza nell'organico dell'ASP di personale

competente a gestire un contratto di appalto di 2 milioni di euro, atteso che il servizio progettazioni era diretto da un laureato in ingegneria.

L'esponente invitava, pertanto, vari enti ed autorità, tra cui l'AVCP, a porre in essere ogni provvedimento di propria competenza atto a recuperare i danni erariali causati dai comportamenti della Stazione appaltante, ove avessero convenuto sulla illegittimità degli stessi.

Nel contempo l'Ufficio VERI dell'allora AVCP, a seguito della segnalazione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 Palermo, della risoluzione del contratto in questione per grave inadempimento contrattuale, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, apponeva la relativa annotazione nel Casellario Informatico, informandone, con nota prot. n.72094 del 31.7.2013, la [omissis] in ATI con la [omissis]. La Stazione appaltante, peraltro, rappresentava che, in data 30.10.2012, era stata notificata domanda di arbitrato da parte della Società appaltatrice avverso la risoluzione contrattuale.

In merito all'esposto dell'[omissis] perveniva poi la relazione prot. 61535/DRT del 25.11.2014 (prot. dell'Autorità n. 138674 del 9.12.2014), a firma del dirigente, responsabile del Servizio 2° - Coordinamento con l'Autorità di Vigilanza del Dipartimento Regionale Tecnico presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, con la quale lo stesso contestava l'illegittimità dell'atto di risoluzione richiedendone alla ASP di Palermo l'annullamento in autotutela.

La suddetta relazione, redatta in esito all'ispezione attivata dallo stesso Servizio 2° conseguentemente all'esposto dell'appaltatore (diretto per conoscenza anche all'ANAC), segnalava al Dirigente Responsabile del Servizio 1° del medesimo DRT (cui veniva rimesso il prosieguo dell'attività ispettiva), nonché per conoscenza a vari enti e soggetti, compreso l'esecutore dei lavori, i seguenti «*comportamenti illegittimi tenuti dalla Stazione appaltante, prima in vigenza dell'appalto nonché successivi alla avvenuta risoluzione*»:

a) la coesistenza di tre direttori dei lavori, nonostante l'art. 27 della legge 109/94 (Merloni ter), nel testo coordinato come recepito con L.R. 02 agosto 2002, n° 7 e s.m.i. (di seguito definita semplicemente 109/94 e nella stesura pubblicata in forma coordinata su GURS 31 agosto 2007, n° 40) e l'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica (di seguito DPR) 554/99, vigenti all'epoca dell'appalto, prevedano espressamente che l'ufficio di direzione dei lavori debba essere costituito da un unico direttore dei lavori e conseguente illegittimità dell'incarico conferito;

b) la mancata acquisizione delle polizze di cui al c.5 dell'art 30 della legge 109/94, rilasciate dai tecnici incaricati ed in particolare dai progettisti [omissis] circostanza che assume particolare ed ulteriore rilevanza nella concreta ipotesi che la perizia di variante dovesse, a seguito di accertamento in cantiere qui suggerito, essere ricondotta alle motivazioni di cui all'art. 25 comma 1 lettera d);

c) l'illegittimo avvenuto pagamento di parcella professionale ai progettisti, in assenza della prescritta ed adeguata garanzia richiamata al punto b), laddove è precisato che " ... la mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale ... ";

d) la mancata consegna delle aree nei tempi contrattualmente previsti, rilevante ai fini della necessaria cooperazione con l'Impresa per il raggiungimento dello scopo dell'appalto;

- e) mancata comunicazione all'Osservatorio della carenza della progettazione esecutiva e della necessaria approvazione da parte dell'ufficio del Genio Civile delle n. 2 solette in laterocemento previste nel corpo scala del corpo di fabbrica denominato "C";
- f) la mancata tempestività nella emissione dei certificati di pagamento in acconto al raggiungimento dell'importo di € 68.000,00, in accordo alle previsioni di cui all'art. 9 del contratto di appalto stipulato con l'Impresa in data 2 marzo 2010, rilevante ai fini della necessaria cooperazione con l'Impresa per il raggiungimento dello scopo della realizzazione dell'appalto;
- g) il mancato requisito di imprevedibilità previsto dalla legge e posto quale motivazione della necessità di introduzione la perizia di variante e suppletiva, adottata con delibera 1102 del 28 dicembre 2011 e conseguente illegittimità dell'atto;
- h) la mancata tempestività nella introduzione della perizia di variante la cui delibera è intervenuta il 28 dicembre 2011, a fronte della disposizione impartita dalla Direzione Aziendale in data 24 giugno 2010 (prot. 3512/DA/U) rilevante ai fini della necessaria cooperazione con l'Impresa per il raggiungimento dello scopo dell'appalto;
- i) la genericità e non riconducibilità alle previsioni dell'art. 119 del DPR 554/99 delle motivazioni poste alla base delle risoluzioni del contratto di appalto avvenuta con delibera n.400 del 23 aprile 2012 e conseguente illegittimità dell'atto;
- j) la non riconducibilità dell'atto risolutivo, con conseguente sua illegittimità, alla necessità di procedere in uno spedito completamento dell'opera posto alla base della determinazione. Infatti, trascorsi già 31 mesi, la stessa non è stata riappaltata senza che la Stazione appaltante abbia saputo dare esaustiva giustificazione;
- k) nomina tardiva del collaudatore statico (nella stessa persona del collaudatore tecnico amministrativo) avvenuta dopo la risoluzione del contratto di appalto;
- l) nomina di un supporto al RUP per definire il procedimento successivamente alla risoluzione del contratto di appalto, nonostante tale circostanza non sia prevista né dalla legge né dal regolamento con conseguente illegittimità dell'incarico;
- m) mancanza di legittimità dell'incarico di supporto al RUP, in quanto concernente anche attività non di stretta competenza del RUP;
- n) mancanza dei requisiti previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nel contratto di incarico del supporto al RUP, con conseguente illegittimità dell'atto;
- o) attività effettuata dal collaudatore di accertamento tecnico contabile, a seguito di risoluzione del contratto, nonostante tale procedura non fosse prevista dalla normativa vigente all'epoca dell'appalto e solo successivamente introdotta dal d.lgs. 163/2006, recepito in Sicilia con L.R. 11 luglio 2011, n.12;
- p) l'affidamento dei lavori relativi allo svolgimento delle indagini e studio tecnico, finalizzati alla verifica di accettabilità ed al collaudo delle strutture eseguite sull'edificio "A" e del corpo connettivo tra gli edifici "B" e "C" dell'ex. P.O. "Regina Margherita" di Palazzo Adriano, mediante procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., nonostante la sussistenza di un collaudatore tecnico-amministrativo e statico;
- q) mancato pagamento all'Impresa dei lavori eseguiti e dei materiali e delle attrezzature, seppur formalmente presi in consegna dalla Stazione appaltante.”

La nota del Servizio 2° del DRT del 25.11.2014 concludeva con rilevanti contestazioni alla Stazione appaltante e, tra l'altro, con richieste all'ANAC, cui la nota era inviata per conoscenza, di applicazione di sanzioni ex art. 6 commi, 9 e 11 del d.lgs. 163/2006.

Successivamente la [omissis], a seguito della verifica ispettiva effettuata del predetto DRT-Servizio 2°, con nota acquisita al prot. dell'Autorità n.143109 del 18.12.2014 ha chiesto all'Ufficio VERI la cancellazione dell'annotazione e quest'ultimo, con note n. 143380 del 18.12.2014 e 143368 del 18.12.2014, ha comunicato alla [omissis] la cancellazione dell'annotazione.

Sono poi pervenute all'Autorità ulteriori comunicazioni da parte dei soggetti coinvolti che evidenziavano come le criticità non fossero ancora superate e permanevano sia il contenzioso tra appaltatore e Stazione appaltante che accesi conflitti tra la ASP di Palermo e i Servizi del Dipartimento Tecnico della Regione Sicilia (DRT), nonché tra gli stessi Servizi interni al DRT medesimo. (nota prot. dell'Autorità n. 5889 del 22.1.2015; nota di prot. 7048 del 26.1.2015; nota DRT, servizio I prot. 14977 del 3.3.2015; nota DRT, Servizio 6, prot. 22397 del 31.3.2015).

Sulle vicende che precedono l'ufficio di vigilanza di questa Autorità ha relazionato al Consiglio, proponendo l'avvio di un'indagine ispettiva e il Consiglio, esaminando le questioni nella seduta del 4 maggio 2016, ha accolto tale proposta, disponendo l'ispezione svoltasi nel luglio 2016.

In esito all'istruttoria svolta dall'ufficio competente e all'esame del Consiglio nell'adunanza 30 novembre 2016 sono state quindi comunicate le risultanze istruttorie alla stazione appaltante e all'operatore economico con nota prot. 182133 del 9.12.2017.

In seguito all'invio della nota di Comunicazione Risultanze Istruttorie sono sopraggiunte le note di controdeduzione sulle considerazioni esposte nella CRI, da parte della ASP di Palermo (prot.192036 del 28.12.2016), da parte dell'operatore economico (prot. 191186 del 27.12.2016) con richiesta di audizione.

Il rappresentante dell'operatore economico è stato audito dal Consiglio in data 15.2.2017.

Dall'intera documentazione acquisita è emerso quanto di seguito si riporta.

Considerato in fatto

Il progetto per i lavori di riconversione del P.O. Regina Margherita di Palazzo Adriano per la realizzazione di una R.S.A. e di un P.T.E., corredato dai previsti pareri, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, è stato validato e approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere favorevole del 5.12.2007 prot. 8089/PT reso ai sensi dell'art.7 bis della Legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R.n. 7/2002 e dalla L.R.n. 7/2003.

Con Delibera n. 1595 del 6.12.2007 del D.G. dell'ASL 6 — PA (oggi ASP-PA) il progetto, finanziato con Decreto del Ministero della Salute del 3.6.2008, è stato approvato per un importo complessivo del finanziamento di € 3.114.758,00 di cui € 2.146.269,67 per lavori (e specificatamente € 2.079.306,06 per lavori a base d'asta ed € 66.963,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) nonché € 968.488,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con Delibera n. 72 del 4.2.2010 del D.G., a seguito di asta pubblica svolta nel 2008, i lavori sono stati affidati all'A.T.I [omissis] per l'importo di € 1.994.164,27 compreso € 66.963,61 per oneri sicurezza, che ha praticato un ribasso d'asta del 7.3152%.

Nel bando di gara, nella parte attinente la descrizione dei lavori, la Stazione Appaltante ha indicato come lavorazioni prevalenti la OG1 (opere edili) per un importo a base di gara di € 1.813.618,77 e come lavorazioni scorporabili e non subappaltabili la OS 30 (impianti) per un importo di € 332.650,90, pur trattandosi di opere su edifici vincolati *ope legis* ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d.lgs. 42/2004 per i quali sono stati richiesti e rilasciati i pareri della Soprintendenza (note Soprintendenza prott. n. 4434 del 31.12.2004 e n. 1074 del 24.3.2005).

In data 2.3.2010 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato a Palermo il 4.3.2010, che prevedeva la fine dei lavori in complessivi 600 gg. L'A.T.I. affidataria ha successivamente costituito, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 55/99, la [omissis] per la gestione esecutiva del cantiere.

I lavori sono stati consegnati parzialmente all'Impresa appaltatrice in successivi diversi momenti; con un primo verbale di consegna parziale del 5.3.2010 sono stati consegnati i corpi di fabbrica "A" e "B" e loro pertinenze, mentre con un secondo verbale di consegna parziale del 27.5.2010 sono state consegnate le stanze al piano terra del Corpo "C" comprese tra il corpo di collegamento B-C e il corpo scala principale (questo escluso) del corpo C stesso. Tali consegne parziali sono state accettate senza riserva alcuna dall'Impresa appaltatrice.

Il Direttore Generale dell'ASP-PA con lettera prot.3512/DA/u del 24.6.2010, ha disposto che il progetto dei realizzandi lavori dovesse mantenere l'esistente sala operatoria, nonché i previsti servizi e prevedere una sala per la chirurgia oculistica di tipo ambulatoriale, pertanto richiedeva che si redigesse apposita perizia di variante.

Nel contempo, a seguito di sopralluogo in corso d'opera da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, con verbale del 14.6.2010 è stato prescritto, in particolare per il corpo A, che le travi strutturali di copertura dovessero essere di larice o castagno come anche il sovrastante tavolato, che gli infissi esterni (esistenti) fossero recuperati e restaurati nelle loro essenze originali come nelle loro forme e dimensioni, che gli intonaci fossero consolidati e restaurati e/o integrati con materiali analoghi, infine che la scala interna fosse sostituita con un'altra in ferro il cui disegno era da concordare con la stessa Soprintendenza.

La consegna definitiva dei lavori è avvenuta con verbale del 24.1.2011 (per il restante intero corpo C), data in cui, a seguito del riordino delle rete ospedaliera della Regione, si è potuto procedere allo sgombero dei locali del corpo C adibiti a Presidio Ospedaliero, oltre che a reparto di degenza di medicina.

Alla luce di tale consegna definitiva l'ultimazione dei lavori, prevista in 600 giorni consecutivi dall'art. 11 del C.S.A., è stata fissata al 17.7.2012, al netto della decurtazione di giorni 60 operata dal RUP per tener conto della percentuale di lavori già eseguiti dall'Impresa a seguito di consegna parziale.

Il verbale di consegna definitiva è stato firmato dall'Impresa con riserva; sul registro di contabilità in data 5.2.2011, infatti, sono state iscritte 12 riserve motivate dallo slittamento del termine di consegna dei lavori che avrebbe comportato maggiori oneri, quantificati in complessivi € 766.971,59, somma per la quale l'Impresa ha chiesto l'attivazione della procedura di accordo bonario, ai sensi dell'art. 31 bis della Legge n.104/1999.

Le riserve sono state tutte respinte dai Direttori dei lavori, dal R.U.P e dal Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo.

In data 29.3.2011 è stato redatto verbale di sospensione parziale delle lavorazioni in corrispondenza delle coperture e piani sottotetto dei corpi A, B e C, per meglio esaminare lo stato di consistenza reale e trovare le migliori soluzione in via esecutiva.

Dopo i previsti approfondimenti tecnico operativi, il verbale di ripresa parziale dei lavori di cui alla copertura del corpo B e piano sottotetto è stato redatto il 9.5.2011, accettato e sottoscritto dall'Impresa, mentre il verbale di ripresa parziale dei lavori di cui alle coperture dei corpi A e C e piani sottotetto, è stato redatto il 23.6.2011 e notificato all'Impresa dal RUP, con lettera del 23.6.2011 prot. 2386.

Con nota del 5.12.2011 (prot. 107898) l'ingegnere dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, Servizio 15° (attualmente Servizio 6°), ha invitato il D.L. e il Responsabile del procedimento *«a valutare la sussistenza delle condizioni di cui agli art. 119 e 121 del regolamento di attuazione dpr 554/99, ed a porre in essere ogni utile correlato adempimento»*, in conseguenza del comportamento tenuto dall'impresa che non avrebbe assicurato il regolare andamento dei lavori e il proficuo svolgimento degli stessi.

Per dar corso e tener conto di quanto richiesto dalle intervenute disposizioni sia da parte della direzione Aziendale (prot. 3215/DA/u del 24.6.2010), che da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi dell'art.25 comma 1 lett. b) l. 109/94 (verbale del 14.6.2010), il D.L. ha proceduto alla redazione della Perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. 02.08.2002. n. 7, coordinata con la Legge 11.02.1994, n. 109, e s.m.i., e con L.R. n. 7/2003.

In parziale difformità a quanto proposto dal D.L. la perizia di variante e suppletiva è stata approvata con delibera del Direttore Generale n.1102 del 28.12.2011, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) della l. 109/94, come recepita dalla l.r. 7/2002 e s.m.i. per le variazioni discendenti dalle prescrizioni della Soprintendenza e ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) della medesima legge per le variazioni introdotte a seguito delle indicazioni della Direzione Generale.

Dalla relazione tecnico illustrativa integrativa della perizia di variante e suppletiva redatta in data 21.11.2011 dal RUP (prot. ASP n. 1410) si legge che le variazioni progettuali introdotte in perizia sono state dovute principalmente *«all'adempimento a disposizioni di legge (comma 1 lettera a) art. 25 L. 109/94 come recepita dalla L.R. n.7/2002) derivanti dalle prescrizioni in corso d'opera disposte dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo a seguito del verbale di sopralluogo del 14.06.2010 e della nota autorizzativa prot. 5014/VII del 24.06.2011 relativamente alla realizzazione delle coperture dei corpi "A", "B" e "C" come meglio dettagliato nella relazione tecnica illustrativa*

generale [...] le ulteriori variazioni progettuali introdotte in perizia sono state determinate anche dall'adempimento alla lettera del Direttore Generale dell'ASP-PA prot. 3512/DA/u del 24.06.2010, in corso d'opera, con la quale disponeva il mantenimento dell'esistente sala operatoria al primo piano del corpo "C", e la previsione di apposita chirurgia oculistica di tipo ambulatoriale [...] ricorrendo quanto previsto dal comma 1 lettera b) art. 25 L. 109/94 come recepita dalla L.R. n. 7/2002». L'integrazione per i nuovi lavori ha comportato una variazione del contratto originario del 13.31%, inferiore al 20% (quinto d'obbligo) ed entro le somme già previste e finanziate.

Con nota del 27.1.2012 (prot. ASP 788) l'Azienda ha trasmesso all'Assessorato regionale della Salute e all'Ispettorato tecnico regionale copia della relazione tecnica del 28.9.2011, sottoscritta dall'Impresa, della relazione tecnica integrativa del 21.11.2011, dell'approvazione in linea tecnica rilasciata dal RUP in data 21.11.2011, nonché della delibera n.1102 del 28.12.2011 con la quale l'Azienda ha approvato in via amministrativa la variante; copia degli atti citati è stata trasmessa anche al Servizio 15° ai fini dell'alta vigilanza sulle opere di competenza dell'amministrazione regionale, condizione necessaria per il conseguente iter di liquidazione delle somme.

Nella documentazione inviata sono state dettagliate le modifiche strutturali e impiantistiche discendenti dalle indicazioni della Soprintendenza e della Direzione Aziendale e le autorizzazioni acquisite sulla perizia (parere igienico sanitario, nulla osta Soprintendenza, attestazioni di conformità urbanistica e deposito dei calcoli statici all'Ufficio del Genio Civile con contestuale dichiarazione di inizio dei lavori, quest'ultimo firmato dall'Impresa); l'importo complessivo della perizia è rimasto all'interno delle somme originariamente autorizzate, mentre l'importo dell'atto di sottomissione, a fronte di un importo contrattuale netto di € 1.994.164,27, è risultato pari a € 265.406,53 (13,31%).

Il termine per l'esecuzione dei lavori, inizialmente di 600 giorni, è stato prorogato di ulteriori 90 giorni e con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione della perizia di variante e suppletiva è stato fissato al 15.10.2012. Fino al 4° stato di avanzamento lavori, emesso il 5.9.2011, sono stati contabilizzati lavori al netto di € 463,436,45 su un importo complessivo contrattuale di € 1.994.164,27, inferiore al 25%.

Con il DDG 0311/2012 del 21.2.2012 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per la perizia di variante e suppletiva non essendo intervenute contestazioni da parte dell'organo tecnico.

Nel corso dei lavori l'Impresa ha iscritto sul registro di contabilità riserve per complessivi € 2.147.690,94 su un importo contrattuale netto di € 1.994.164,27 (n.d.r. tutte rigettate dalla Stazione appaltante).

Con nota del 30.12.2011 il Direttore dei Lavori su indicazione del RUP (prot. 8009 del 22.12.2011) ha formulato la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; la valutazione di tali controdeduzioni (rif. CU12_002 del 13.01.2012) ha determinato la decisione della risoluzione contrattuale in danno.

Dalla relazione di proposta di risoluzione del contratto del RUP (prot. 1515 del 14.2.2012) è emerso in particolare che *“nonostante quanto disposto dalla D.L., ad oggi non risultano ancora completati i lavori della copertura del corpo A, peraltro ne è contestata la regolare esecuzione da parte della D.L. con nota del 2.2.2012 (vedasi atti), mentre non risultano essere iniziati i lavori per la copertura del corpo C (nel quale era prevista la sostituzione della copertura in amianto), né quelli relativi alle vasche idriche ed antincendio. L’Impresa ha continuato a creare sempre ostacoli nella conduzione dei lavori, rifiutandosi ad eseguire i lavori sulla copertura del corpo C, così come previsti ed approvati anche dalla Soprintendenza ai BB.CCAA. di Palermo con parere favorevole prot. 5014/VII del 24.6.2011 e reso ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004, a cui compete l’alta sorveglianza ed il controllo del patrimonio architettonico del territorio di competenza, adducendo improbabili e pretestuosi pareri di conformità urbanistica da richiedersi al Comune di Palazzo Adriano, parere già rilasciato dal Comune di Palazzo Adriano in data 13.12.2011 con prot. 11245 sui lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva tenendo conto anche del manto di copertura del Corpo C. [...]”*; si è appreso inoltre, che alla data del 7.7.2011, senza alcuna comunicazione né documentazione - da presentare prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, al R.U.P., al Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzione e/o alla direzione dei lavori -, i lavori della copertura del corpo "B" sono stati affidati in subcontratto alla ditta [omissis].

Con delibera del Direttore Generale n. 400 del 23.4.2012, a seguito dell’anomalo andamento dei lavori e dei reiterati comportamenti ed inadempimenti tenuti dall’A.T.I. appaltatrice dei lavori, il contratto di appalto è stato dichiarato risolto, ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n° 554/99, per grave irregolarità, grave ritardo e grave inadempimento; nel corpo della delibera sono state richiamate le varie fasi dell’appalto e le motivazioni che hanno indotto alla risoluzione del contratto, mettendo in evidenza le inadempienze dell’Impresa, tra le quali la sospensione dei lavori e l’inosservanza degli ordini di servizio impartiti, con particolare riguardo al rifacimento di opere non eseguite a regola d’arte (tra le altre difformità della struttura portante di copertura rispetto ai calcoli approvati dal Genio Civile); sono state anche citate le note con cui era stato interessato della problematica il DRT Serv. 15°, che, con nota prot. 107898 del 5.12.2011, aveva invitato l’Azienda a valutare la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 119 e 121 del DPR 554/99.

Con la predetta delibera n. 400/2012 è stato altresì demandato ad un ulteriore provvedimento l’esatta quantificazione delle opere ritenute accettabili, da definirsi in contraddittorio con l’Impresa, al fine della definitiva chiusura del rapporto contrattuale. L’ASP ha proceduto, quindi, ad accertare la consistenza delle opere realizzate al 7.6.2012 (stato finale dei lavori eseguiti dall’Impresa, redatto dalla D.L. in data 20.6.2012) per l’importo netto dei lavori eseguiti pari a € 806.708,45, oltre materiale a piè d’opera pari a € 18.454,26 e IVA.

Dallo stato di consistenza dei lavori eseguiti l’Azienda ha rilevato come l’Impresa, ancorché con ordine di servizio del 14.5.2012 sia stata disposta l’interruzione dei lavori, abbia proceduto unilateralmente a fare nuove lavorazioni fino alla data del 7.6.2012; la consistenza dei materiali presenti in cantiere, presi in consegna dall’ASP e ritenuti utili per la prosecuzione dell’appalto, è stata accertata con verbale del 20.6.2012, intimando all’Impresa di rimuovere i materiali non accettati, nonché di sgomberare le aree oggetto del cantiere entro il termine di giorni 15, ma

L'Impresa ha richiesto un ulteriore accertamento dei materiali e attrezzature presenti in cantiere, contestando anche il precedente verbale di accertamento delle opere eseguite.

La reimmissione in possesso del cantiere è del 5.2.2013, mentre il verbale di accertamento tecnico contabile del 15.7.2013 redatto dal collaudatore, trasmesso con nota assunta al prot. dell'ASP di Palermo al n.15597 del 18.7.2013, ha stimato l'importo delle opere e dei materiali a piè d'opera in € 815.644,82, ferme restando eventuali somme per opere eseguite dall'Impresa in difformità, ma che potrebbero risultare accettabili dopo le prove tecniche di verifica, *“a meno di eventuali somme che potranno essere sostenute dall'amministrazione per il riappalto delle opere per colpa dell'appaltatore inadempiente a seguito della risoluzione”*.

Con delibera n. 173 del 19.9.2013 l'ASP ha approvato in via provvisoria il verbale di accertamento tecnico contabile del collaudatore, deliberando altresì di notificare all'Impresa detto verbale per il successivo contraddittorio e di trasmettere le riserve dell'Impresa al collaudatore per acquisire la consequenziale relazione riservata, rimandando ad un successivo provvedimento la liquidazione finale dell'appalto risolto. Con delibera del Direttore Generale n. 347 del 26/11/2014 è stato poi approvato il verbale di accertamento tecnico contabile definitivo, redatto dal collaudatore in corso d'opera (nominato dall'Ente finanziatore Assessorato per la Salute), in base alla revisione dello stato finale dei lavori effettuata dai DD.LL. in data 1.07.2014, provvedendo, con delibera del Direttore Generale n. 496 del 4.06.2015, all'approvazione degli atti di liquidazione finale dell'appalto risolto.

Avverso la risoluzione del contratto il legale rappresentante della Società consortile Regina Margherita, in data 25.10.2012, ha presentato proposta di arbitrato, ai sensi dell'art. 32 della L. 109/94, con richiesta di nomina dell'arbitro all'ASP di Palermo; la Società ne ha dato comunicazione al Dipartimento per la Pianificazione Strategica e al Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con prot. 744 del 22.1.2013. Nel predetto atto sono state contestate le ragioni della determinazione Aziendale di rescissione del contratto, tra cui quelle relative al grave inadempimento e alle gravi irregolarità nell'esecuzione delle opere, nonché alla carente capacità tecnica; sono state inoltre contestate la mancanza del procedimento di contestazione di cui al comma 1 dell'art.137 del DPR 554/99, numerose carenze progettuali, l'illegittimità della perizia di variante e la mancanza del nulla osta del genio civile (dalla relazione dell'Azienda datata 4.4.2013 al punto B6 si evince che i nulla osta in variante sono stati resi dal Genio Civile di Palermo con note prot. nn.68324 del 1.6.2011 e 143184 del 11.8.2011 e gli atti presentati al Genio Civile di Palermo risultano tutti firmati dall'ing. [omissis]).

Nelle more della definizione dell'arbitrato si sono svolti vari incontri presso l'Assessorato al fine di meglio chiarire la vicenda, che diventava sempre più complessa alla luce anche della copiosa corrispondenza; in particolare è stata indetta una riunione nel luglio 2013, cui sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento Tecnico, nella quale questi ultimi hanno chiesto ai rappresentanti dell'Azienda di poter procedere, nelle more della definizione del predetto giudizio arbitrale, ad un pagamento in acconto all'Impresa di quelle lavorazioni che comunque erano state accettate dalla D.L., alcune delle quali inserite nella P.V.S. redatta nel 2011, non potendo altrimenti liquidare all'Impresa le suddette lavorazioni.

L'arbitrato è stato poi dichiarato estinto dallo stesso Collegio arbitrale con ordinanza del 06.05.2014 per evidente carenza di interesse dell'Impresa (attrice), non avendo la stessa provveduto a versare la quota di anticipo sulle spese di funzionamento e della CTU; conseguentemente l'Azienda ha potuto riavviare sia le operazioni di accertamento tecnico contabile definitivo, sia le attività di liquidazione finale e di riappalto.

Peraltro, con ordinanza del Tribunale Civile di Palermo n.1261 del 15.4.2015, l'Impresa ha ottenuto il pignoramento del credito da lei vantato nei confronti dell'ASP di Palermo, pari a €471.016,96 oltre spese, citando l'Assessorato come terzo pignorato. In relazione all'ordinanza esecutiva l'Azienda ha proceduto al pagamento con riserva di ripetizione delle somme non dovute; Ciò alla luce anche delle evidenze venute in rilievo all'accertamento tecnico-contabile definitivo del 12.8.2014, approvato con delibera del D.G. n. 347 del 26.11.2014, laddove la collaudabilità delle opere risulta subordinata al completamento delle stesse «stante l'incompletezza e la mancanza di piena funzionalità delle opere [...] ciò ancor meno per le strutture, la cui valutazione tecnica finale del sottoscritto nella concorrente qualità di Collaudatore statico dipenderà anche dalle opere di adeguamento che dovranno compiersi per le difformità poste in essere dall'impresa rispetto alle autorizzazioni dell'ufficio già acquisite e ancora di chiedere all'Ufficio del Genio Civile con i relativi progetti approvati».

Relativamente al completamento delle opere l'ASP di Palermo ha comunicato al DRT, con nota prot. 8295 dell'8.7.2014, l'intenzione di procedere all'affidamento dei lavori di completamento alla seconda classificata nella graduatoria di gara, ai sensi dell'art.140 del d.lgs 163/2006 (ex art. 5 comma 12 bis, ter, quater, quinquies, L. 80/2005). A tal fine, con nota del 23.06.2014 (assunta al n. prot. 13634 del 24.06.2014), ha acquisito la formale disponibilità della stessa ad accettare l'appalto alle medesime condizioni dell'originaria aggiudicataria e, con delibera del Direttore Generale n. 276 del 14.4.2016, ha disposto l'affidamento definitivo alla seconda classificata, a seguito di riappalto ex art. 140 del d.lgs. 163/2006 per scorrimento dell'originaria graduatoria della gara, previa approvazione della rimodulazione del quadro economico di spesa, del finanziamento e della perizia di completamento per il riappalto lavori.

Il contratto per il riappalto delle opere è stato stipulato il 19.05.2016 e la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 01.06.2016, prevedendosi un tempo di esecuzione di 400 giorni naturali e consecutivi. I lavori sono in corso, come è stato possibile constatare in sede di visita ispettiva, e la loro ultimazione è prevista per il 05.07.2017.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante ha rilevato l'inadeguatezza tecnico-organizzativa-gestionale dell'Impresa prima aggiudicataria, rappresentata dall'effettuazione di lavorazioni frammentarie, incomplete e difformi rispetto al progetto, alle indicazioni fornite dai direttori dei lavori e alle buone regole dell'arte, che hanno comportato, oltretutto, progressivi ingiustificati ritardi. Inoltre, è stata constatata e ripetutamente lamentata l'assenza in cantiere del Direttore tecnico, [omissis], o di un suo delegato con qualifica e competenza adeguate, nonché un numero insufficiente di maestranze, peraltro non adeguatamente addestrate e prive di un idoneo coordinamento tecnico, nonché dell'abilitazione alla ricezione degli atti (corrispondenza, O.d.S.) e alla firma di verbali in contraddittorio; ciò ha impedito interlocuzioni immediate ed efficaci,

costringendo l'Amministrazione a ricorrere alle comunicazioni a mezzo raccomandata A.R. con conseguente dilatazione dei tempi di reazione e decisori.

È stato, inoltre, rilevato il mancato contributo fattivo dell'Impresa Capogruppo [omissis] sul cantiere, malgrado fosse da ritenere a suo carico il coordinamento gestionale ed organizzativo dei lavori per conto dell'A.T.I. affidataria.

Tale andamento dei lavori, sempre secondo la ricostruzione operata dalla Stazione Appaltante, è stato aggravato dalla sistematica disattenzione degli ordini e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante (anche a seguito dei sopralluoghi di verifica da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. e dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo che hanno dato luogo a prescrizioni e contestazioni per difformità esecutive nei confronti dell'Impresa appaltatrice), disconoscendo - anzi censurando - ruolo ed autorità delle figure istituzionalmente preposte ai controlli (Direttori dei lavori, R.U.P., Collaudatore) e ricorrendo ad una corrispondenza epistolare assillante e meramente dilatoria, a continue ingiustificate istanze di accesso agli atti e ad esposti e denunce nei confronti della Stazione appaltante presso varie Autorità, nell'intento di coltivare ipotesi di contenzioso.

Nella relazione della direzione dei lavori del 30.12.2011, infatti, relativamente alle riserve iscritte dall'Impresa nel corso dei lavori sul registro di contabilità per complessive € 2.147.690,94, su un importo contrattuale netto di € 1.994.164,27, (n.d.r. tutte rigettate dalla Stazione appaltante) il comportamento dell'Impresa è definito *“di scorrettezza, di squilibrio e malafede, non improntato ad un principio di equilibrio, correttezza e buona fede, cui invece dovrebbero essere improntati i rapporti tra le parti, non solo in sede di formazione della volontà ma anche in sede di esecuzione dei lavori.....È scorretto, il comportamento dell'Impresa, per un normale e sereno andamento dei lavori, che con le copiose e numerose lettere, riserve, proteste immotivate, ammonimenti e suggerimenti non richiesti, richiede somme per ristori di danni alla stessa procurati e tutte respinte, senza comunque eseguire i lavori a perfetta regola d'arte per poter consentire alla direzione lavori di predisporre gli stati di avanzamento”*. La direzione dei lavori, inoltre, ricorda di aver più volte segnalato *“l'inadeguato numero di maestranze in cantiere per il regolare svolgimento dei lavori, atte a determinare un rapido progresso dei lavori stessi; è stato anche segnalato, altresì, la mancanza di maestranze qualificate per l'esecuzione dei lavori, infatti a causa di tale carenze sono stati contestati dalla direzione dei lavori all'Impresa, lavori già eseguiti non a perfetta regola d'arte, ordinandogli nel contempo il loro rifacimento (vedasi ordini di servizio e 12 e 13 del 01.12.2011, n. 14 del 16.12.2011 e nota del 2.2.2012) L'Impresa in corso d'opera ha dimostrato carenze di capacità tecnica nell'esecuzione lavori, infatti ha richiesto di eseguire gran parte dei lavori appaltati in subcontratto ed in subappalto a ditte diverse. Alcuni subcontratti, rientrando nei limiti di legge; sono stati accolti, altri respinti e nonostante palese illegittimità di alcune richieste, l'Impresa, in modo imperterrito ha tratto spunto per ulteriori attacchi ed ossessive lamentazioni”*. In tema di subappalti, infatti, la relazione evidenzia *“un tentativo persistente di ricorrere, per ogni lavorazione, a sub affidamenti e subappalti ignorando sia le necessarie pratiche autorizzative sia l'impossibilità di utilizzare procedure anomale quali, ad esempio, l'affidamento in subappalto di consistenti lavorazioni alla mandante [omissis]. L'Impresa, infatti, con nota del 22.9.2011 ha chiesto di affidare in subappalto alla ditta [omissis] di Milazzo lavori edili (cat. OG1) per un importo di € 400.000,00 oltre IVA, nonostante l'ing. [omissis] fosse contemporaneamente*

legale rappresentante dell'A.T.I. [omissis], legale rappresentante della subentrata [omissis], Direttore Tecnico dei lavori in corso di esecuzione, nonché Direttore Tecnico e socio di maggioranza dell'Impresa [omissis] cui avrebbero dovuto essere affidati i lavori in subappalto. Tale richiesta di subappalto è stata respinta dall'Amministrazione, con nota prot. 5851 del 19.10.2011 [...]; la richiesta è stata ulteriormente respinta con la nota prot. 69 del 5.1.2012.” Nella stessa relazione si legge ancora che “l'Impresa, pur avendo avuto consegnate tutte le aree ed i corpi di fabbrica denominato A-B-C, giusto verbale di consegna definitiva del 24.1.2011, non ha rispettato l'avanzamento dei lavori, come da cronoprogramma redatto dalla stessa e comunicato alla D.L. ed al R.U.P con nota CU11_042 del 23/02/2011. Al contrario, con nota CM11_127 del 29/07/2011 ha arbitrariamente ed illegittimamente sospeso i lavori, sospensione contestata dalla direzione dei lavori, in quanto ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Generale di Appalto, l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della direzione dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale sia la contestazione e/o l'eventuale riserva che egli inserisca negli atti contabili.” ,

L'ASP di Palermo ha fatto presente che anche dopo la risoluzione del contratto il rapporto con l'Impresa, ancorché dovesse ritenersi concluso, è stato caratterizzato da accesi contrasti accompagnati da una corrispondenza fitta, ridondante e polemica e da numerosi esposti contro l'Azienda trasmessi a tutte le Autorità (Assessorato lavori pubblici – DRT, Osservatorio per le OO.PP., Procura Generale della Corte dei Conti, Assessorato alla Salute, Prefettura, AVCP oggi ANAC, ecc.), frapponendo nel contempo ogni impedimento ed eccezione alle operazioni di verifica e collaudo delle opere eseguite.

Ad ulteriore prova dell'assenza di cooperazione dell'Impresa la Stazione appaltante ha citato la mancata restituzione del cantiere e il rifiuto di eseguire le prove di collaudo secondo il CSA.

L'Amministrazione, ha sostenuto che, dopo ordini di servizio e diffide, ha dovuto provvedere d'imperio a re-immettersi nel possesso degli immobili (di cui l'Impresa deteneva tutte le chiavi) e ad eseguire in danno la messa in sicurezza del cantiere, lo sgombero del materiale di risulta e le prove e verifiche tecniche necessarie al collaudo (N.B.: per le prove necessarie al collaudo statico l'Azienda ha dovuto avviare una procedura di affidamento di evidenza pubblica affidandosi ad una società di servizi specializzata munita di autorizzazione ministeriale).

Peraltro, stante l'incompletezza e la mancanza di funzionalità delle opere realizzate con l'appalto risolto, il professionista incaricato del collaudo non ha emesso certificato di collaudo, limitandosi ad attività di ricognizione secondo l'art. 138 – c. 2 del D. Lgs. n.163/2006. Egli ha pertanto redatto un verbale di accertamento tecnico contabile preliminare, approvato con delibera del D.G. n. 173 del 19.09.2013 ed un verbale di accertamento tecnico contabile definitivo, di seguito ad eventi, documenti e verifiche sopravvenuti dopo la risoluzione del contratto, approvato con delibera del D.G. n. 347 in data 26.11.2014, indicando puntualmente le opere accettate e pagabili dall'Amministrazione e le opere che, per difformità, cattiva esecuzione o altri vizi non erano meritevoli di essere ammesse alla liquidazione. (Lo stato di consistenza redatto a seguito della risoluzione dal DL nel giugno 2012 evidenziava uno stato di esecuzione pari a circa il 25% dell'importo del contratto in un arco temporale superiore al 50% di quello previsto contrattualmente).

La ASP di Palermo ha dichiarato di aver intrattenuto costanti rapporti con l'Osservatorio regionale per le OO.PP. e con il Servizio 6° - ex Servizio 15° del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), deputati al monitoraggio e all'alta sorveglianza sull'appalto, che hanno fornito supporto a molte importanti decisioni dell'Azienda, tra cui la delibera di risoluzione del contratto di appalto.

A fronte di tali rapporti istituzionali, il Servizio 2° del DRT, dopo aver indirizzato all'Azienda su richiesta dell'Impresa varie contestazioni fin dal 2013, con nota n. prot. 28738/DRT del 25.6.2014 a firma del Dirigente Responsabile ha comunicato di avere avviato un'azione ispettiva sull'appalto dei lavori in oggetto, avanzando ulteriori contestazioni all'Azienda e paventando danni erariali addebitabili alle figure preposte alla conduzione dell'appalto in base alle *"circostanziate comunicazioni e denunce dell'appaltatore"*; avanzava, inoltre, richieste documentali e fissava un sopralluogo presso il cantiere per il giorno 16 luglio 2014 al fine dichiarato di verificare richieste contabili per lavori non ammessi in contabilità ed oggetto di riserva (n. 38) da parte dell'Impresa appaltatrice.

Già con nota prot. 7820/DRT del 24.2.2014, il Servizio 2°, nel non condividere l'attribuzione all'Impresa dei ritardi per il completamento dell'iter tecnico amministrativo successivo alla risoluzione del contratto, aveva invitato l'ASP di Palermo a provvedere, entro il termine di gg. 30, al pagamento alla stessa degli importi risultanti dal conto finale e, con nota prot. 26449 del 26.3.2014, il Servizio 3°, che si occupa della Gestione degli investimenti, aveva chiesto all'ASP di Palermo quali provvedimenti intendesse adottare a seguito della diffida di cui alla suddetta nota 7820/DRT.

L'ASP di Palermo, con nota 4172 del 1.4.2014, aveva riscontrato la nota 7820/DRT ritenendo che *«l'unica posizione atta a salvaguardare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione evitando danni erariali è attendere che possa procedersi alla "liquidazione finale" ed al riappalto delle opere non appena avranno avuto luogo le operazioni del CTU nel giudizio arbitrale, cristallizzando l'accertamento dello stato finale»*.

In data 8.4.2014, con nota prot. n.14421/DRT, facendo seguito alla corrispondenza di cui sopra, è stata avviata l'attività ispettiva finalizzata ad individuare eventuali responsabilità ascrivibili alle figure preposte alla conduzione dell'appalto relativamente alla legittimità della P.V.S., alla risoluzione del contratto, ecc.. Per circa un anno, dall'aprile 2014 al marzo 2015, si è sviluppato un notevole scambio epistolare che ha interessato ASP, DRT, appaltatore, D.L., RUP e Collaudatore, indirizzato per conoscenza anche all'ANAC; nel medesimo arco di tempo, precisamente in data 25.11.2014, con nota 61535/DRT è stato comunicato che l'attività ispettiva era transitata dal Servizio 2° al Servizio 1° e sono state individuate le illegittimità accertate e quelle in corso di accertamento; è stata, altresì, effettuata, in data 14.1.2015, una visita ispettiva presso il cantiere, promossa dal Serv. 1° del DTR, nel corso della quale l'ASP ha comunicato che a seguito *«dell'approvazione del verbale di accertamento tecnico contabile definitivo del collaudatore avrebbe proceduto alla liquidazione di quanto dovuto al netto degli oneri sostenuti e da sostenere per l'appalto delle opere di completamento»*.

L'attività ispettiva posta in atto, peraltro, è stata fin dall'inizio contestata dall'Azienda per varie motivazioni sia di metodo che di merito, sollevando anche una questione di competenza

rispetto alla legittimazione amministrativa ad operare del Serv. 2°; ciò ha determinato il trasferimento dell'azione in essere al Serv. 1° il quale ha confermato le valutazioni, favorevoli all'Impresa, già espresse dal Servizio 2°. Sulla base di tali risultanze, peraltro, l'Impresa ha avviato un giudizio monitorio con ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo l'azione esecutiva.

La relazione conclusiva dell'attività ispettiva svolta dai Servizi 2° e 1° ha dato luogo ad un acceso conflitto istituzionale all'interno del DRT allorquando il Serv. 6° (ex Serv. 15°), ha disatteso, con dettagliate ed articolate motivazioni, le risultanze cui erano pervenuti i Servizi 2° e 1° dello stesso DRT.

La relazione del Serv.1° del DTR, prot.14977 del 3.3.2015, con la quale si è conclusa l'attività ispettiva avviata nell'aprile 2014, ha evidenziato molteplici irregolarità nella conduzione dell'appalto da parte della ASP di Palermo, individuando sommariamente i soggetti a cui tali responsabilità potevano ritenersi ascrivibili. L'organo regionale di vigilanza, tra l'altro, ha anche ritenuto di rilevare l'illegittimità sia della delibera n. 102 del 28.11.2011 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, sia della delibera n. 400 del 23.4.2012 di risoluzione del contratto di appalto. Con detta relazione è stato evidenziato, tra l'altro, che *«in considerazione che il contenuto dell'appalto, contratto rep. N. 2 del 2.3.2010 con l'Impresa [omissis] con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) era la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) con venti posti letto e di un Presidio Territoriale emergenziale (P.T.E) e che in data 4.7.2011, dopo un anno dalla stipula del contratto di appalto l'ASP realizza i primi 10 dei 20 posti letto per RSA, previsti nel piano regionale, in un edificio di recente costruzione, mai utilizzato, ed esistente nel complesso ospedaliero adiacente al cantiere per la realizzazione di una opera finalizzata allo stesso scopo, e che in data 14.1.2014, cioè dopo oltre un anno dalla risoluzione del contratto, senza ancora avere riappaltato le opere, l'ASP di Palermo inaugura sempre in tale edificio l'intera RSA di 20 posti letto, nonché il PTE, già contemplato nell'appalto risolto, è stato necessario acquisire ulteriori informazioni del RUP...»*. La relazione ha continuato ragguagliando in ordine al sopralluogo effettuato in data 13.2.2015, congiuntamente al responsabile medico ed amministrativo del Complesso Ospedaliero oltre a non meglio identificati dipendenti dell'ASP di Palermo: *«In sede di visita ispettiva è stata accertata la reale consistenza delle opere realizzate in adiacenza al cantiere ed è stata riscontrata in piena attività l'esistenza della Residenza Sanitaria assistita (RSA) posta al 2° piano di un plesso composto di quattro elevazioni con venti posto letto e di un Presidio Territoriale Emergenziale (PTE) posto nello stesso plesso a piano terra. Il plesso su cui insistono le due attività, RSA e PTE risulta parzialmente utilizzato e quindi disponibile, per l'intero sviluppo di due elevazioni, ad ulteriori attività, esigenze od ampliamenti»*.

Con nota prot. 22937/DRT del 31.3.2015, invece, il Dirigente del Servizio 6° DRT (ex Serv. 15°), in riferimento alla relazione conclusiva di cui all'attività ispettiva condotta dai Servizi 2° e 1° del medesimo DRT, ha espresso il proprio parere, in difformità della stessa ritenendo sostanzialmente in linea i provvedimenti adottati dalla ASP (PVS e rescissione del contratto), nonché l'attività svolta dal collaudatore. Nella stessa infatti l'ingegnere del servizio sostiene:

«1) Con riferimento a quanto rilevato in merito ai verbali di concordamento nuovi prezzi, ritenuti corrispondenti ad altrettante "varianti", si evidenzia che il concordamento dei Prezzi per il pagamento dei materiali a piè d'opera non costituisce di per sé presupposto di alcuna variante. [...] l'individuazione delle motivazioni che hanno portato alla formulazione dei medesimi risulta articolata

e non univocamente riconducibile ad errori progettuali. Dalla lettura della "relazione tecnico illustrativa generale" e dello "schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi", allegati alla perizia di variante, molti nuovi prezzi risultano derivare da prescrizioni in corso d'opera della Soprintendenza o da esigenze della Stazione appaltante ASP-PA. [...]

3) *A parere dello scrivente non vi è una diretta ed univoca correlazione tra la redazione e proposizione della perizia di variante e la risoluzione del contratto in danno all'impresa, infatti:*

- L'invito a valutare la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 119 e 121 del regolamento di attuazione D.P.R. 554/99, ed a porre in essere ogni utile correlato adempimento, è stato rivolto dallo scrivente alla direzione lavori ed al R.U.P. già con nota prot. 107898/S.15 del 05.12.11.

- La proposta di risoluzione del contratto di appalto ai sensi del suddetto art. 119, è stata sottoscritta dalla direzione lavori e dal R.U.P. in data 20.12.11 (all. 6) e riporta svariate motivazioni di contestazione all'impresa antecedenti alla questioni attinenti alla legittimità della perizia di variante.

- La perizia di variante è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 21.12.11, quindi contestualmente alla proposta di risoluzione del contratto, il che individua la perizia stessa quale atto meramente necessario a definire sul piano economico i rapporti con l'impresa, consentendo il pagamento a saldo delle lavorazioni correttamente effettuate.[...]

4) *La legittimità dell'attività del collaudatore, chiamato ad esprimersi ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Leg.vo 163/2006 è stata confermata dallo scrivente con nota prot. n. 7803/DRT del 06.12.13[...]*

L'ASP Palermo ha trasmesso il verbale di accertamento tecnico contabile definitivo redatto dal collaudatore con nota prot. 13912 del 10.12.14. Dalla lettura di detto verbale si evince che l'incaricato delle attività di collaudo ha proceduto ad effettuare tutte le verifiche di sua competenza, determinandosi, in merito alla accettazione dei materiali e delle opere realizzate, sulla scorta delle valutazioni della direzione lavori cui compete in prima istanza la verifica di rispondenza dei lavori alla buona qualità di esecuzione, e quindi l'ammissibilità degli stessi in contabilità.

[...]l'Azienda ASP-PA ha anche esplicitato le attività e gli accertamenti svolti dal collaudatore, il quale si è pure espresso sulle riserve dell'impresa, chiarendo anche alcuni aspetti relativi alla interazione con quest'ultima, alla non accettazione di alcune lavorazioni, alle riscontrate difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati, nonché al non rispetto delle norme di esecuzione delle opere a regola d'arte.».

Nella memoria predisposta dall'Azienda in data 4.4.2013, poi, sono stati dettagliati tutti i passaggi della vicenda ed è stata palesata la responsabilità dell'Impresa per gravi inadempienze.

I Dirigenti dei Servizi 1° e 2°, con nota congiunta n.24987 del 10.4.2015, indirizzata anche all'Impresa, hanno contestato le affermazioni del Dirigente del Servizio 6°, confermando i contenuti della relazione conclusiva dell'attività ispettiva svolta.

Alla luce delle diversità delle interpretazioni fornite sulla fattispecie dei Servizi 1°,2° e 6°, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ha chiesto al Dirigente generale del DRT, con nota prot. n. 32359 del 15.4.2015, una determinazione univoca della vicenda, tuttora priva di riscontro.

Controdeduzioni alle Comunicazioni Risultanze Istruttorie

La ASP di Palermo, nella figura del RP e altri responsabili dell'Ente, ha controdedotto relazionando sulle diverse criticità rilevate a seguito dell'ispezione effettuata nel luglio 2016 su disposizione dell'Autorità e segnatamente sulle seguenti:

- nel cantiere, costituito da tre corpi di fabbrica, solo il corpo B appare quasi completo per le opere di realizzazione messe a gara, tuttavia con lavorazioni di finitura da terminare e aggiuntive da effettuare per una non corretta esecuzione delle opere da parte dell'Impresa;
- nonostante la risoluzione del contratto sia stata disposta dall'ASP il 23.4.2012, i lavori sono ripresi solo nel giugno 2016, a seguito della stipula del contratto con la seconda classificata [omissis] s.r.l. e sono, quindi, in fase di esecuzione;
- la nomina di più direttori dei lavori;
- un erroneo inquadramento della perizia di variante come riferito nel corpo del testo;
- la mancata indicazione nel bando di gara della categoria di lavorazioni OG2.

In riferimento alla nomina di più direttori dei lavori ha precisato che *«quando l'incarico fu conferito unitariamente ai tre Professionisti con deliberazione del D.G. n. 1943 del 27.04.2000 non era ancora entrato in vigore nella Regione Siciliana il D.P.R. n. 554/99; infatti la L. n. 109/94 e il D.P.R. n. 554/99 furono recepiti in ambito regionale (stante la potestà esclusiva in materia di LL. della Sicilia quale Regione a statuto speciale) solo con L.R. n. 7/2002; non vigeva, quindi, al tempo del conferimento dell'incarico, l'obbligo di unicità del Direttore dei lavori. [...] Di fatto l'Ufficio di D.L. fu costituito, con uno dei professionisti in funzione di coordinatore-Direttore dei lavori e gli altri due professionisti con il ruolo collaterale di direttori operativi. [...] Si annota, inoltre, incidentalmente, che ai tre professionisti è stato corrisposto unico compenso secondo la tariffa al tempo vigente suddiviso per il numero degli stessi, applicando un ribasso del 20% sull'onorario e con rinuncia al rimborso spese e compensi accessori; per cui questa Azienda non ha subito nessuno aggravio economico dall'affidamento in gruppo rispetto all'affidamento a singolo professionista».*

L'ASP di Palermo nelle conclusioni, sul punto, ha riferito che *«per il riappalto finalizzato al completamento dei lavori, attualmente in corso, risulta nominato quale direttore dei lavori ([omissis]) unicamente [omissis], il quale ha costituito l'Ufficio di D.L. nominando per le parti dei lavori impiantistiche quale Direttore operativo l'Ing. [omissis]».*

In riferimento all'erroneo inquadramento normativo della Perizia di variante la ASP di Palermo ha rilevato che la *«questione è stata ed è ancora spesso oggetto di difficoltà interpretative da parte sia delle stazioni appaltanti che dei Direttori dei lavori, e costituisce notoriamente tema controverso; tale circostanza ha, infatti condotto DRT della Sicilia ad emanare direttive e circolari (da ultima la n. 17354 dell'1.02.2016) e il governo nazionale in epoca recente ad introdurre l'obbligo di trasmissione delle Perizie di variante all'ANAC o all'Osservatorio dei contratti pubblici (Rif. art. art.37, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in legge 114/2014) "per le valutazioni e i provvedimenti di competenza".*

Nel caso specifico, così come nella maggior parte degli appalti, riesaminando gli atti dell'appalto si desume che non sussisteva una sola giustificazione ed un inquadramento univoco rispetto alle diverse

fattispecie previste dall' art. 25 della L. 109/94; infatti appare, piuttosto, essersi verificata la concorrenza di vari fattori giustificativi;

- esigenze sopravvenute nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, come il mantenimento della sala operatoria ordinato dalla Direzione aziendale (art. 25, c. 3 - 2° periodo),

- esigenze di perfezionamento del progetto per aspetti di dettaglio nell'ambito discrezionale della D.L. (art. 25, c. 3 - 1° periodo),

- esigenze intervenute per disposizioni in corso d'opera impartite dalla Soprintendenza BB.CC.AA., che furono interpretate - forse erroneamente - come intervenute disposizioni normative e/o come cause impreviste e imprevedibili (art. 25, c. 1 lettere a) e b);

si evidenzia, comunque che non vi è in effetti difformità tra quanto proposto dalla D.L. e quanto proposto dal R.U.P. se si esamina la relazione della D.L. per la Direzione generale in data 20.12.2011 redatta congiuntamente con il R.U.P. (v. Allegato 3) in cui, tra le motivazioni della perizia viene citato anche l'art. 25, c. 3 nonché l'atto di sottomissione del 20.02.2012 (v. stralcio - pag. 1-4 - Allegato 4) in cui le motivazioni della perizia vengono riferite all'art. 23 - c. 3. Pertanto la mancanza del richiamo all'art. 25, c. 3 sia nella relazione del R.U.P. di proposta della perizia che nella Deliberazione di approvazione è da considerarsi un mero refuso».

L'ASP di Palermo nelle conclusioni, sul punto, ha riferito che «a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale e del riappalto delle opere questa Azienda non ha dato corso alla perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione del D.G. 1102 del 28.11.2011, la quale è rimasta, pertanto, priva di effetti».

In merito alla mancata indicazione nel bando di gara della categoria di lavorazione OG2, ha invece precisato che *«l'art. 73, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 554/99 prescriveva in senso generale i criteri di qualificazione richiesti per l'appalto considerando solo le opere di importo superiore al 10 % del totale o a € 150.000,00, ma senza alcuna indicazione specifica per i lavori riguardanti "beni culturali" e per gli immobili soggetti a tutela in base al D. Lgs. n. 42/2004; [...] Ma si osserva, sul punto, che in fase di progetto le lavorazioni riferibili alle opere di restauro OG2 furono evidentemente stimate dai Progettisti in valore minore del 10 % e di €150.000,00; per cui, tenendo fede al Capitolato speciale d'appalto approvato, la esposizione di tale categoria andava esclusa nel bando di gara (ai sensi del comma 3 del citato articolo 73).*

Deve aggiungersi, peraltro, che l'obbligo di esporre le categorie specialistiche di restauro, tra cui l'OG2, per gli immobili soggetti a tutela dal D. Lgs. n. 42/2004, indipendentemente dall'importo delle opere è stato introdotto solo dal D. Lgs. n. 163/2006 con l'art. 201 c. 4 allo specifico Capo II "Contratti per i Beni Culturali":

4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

Ma non può trascurarsi che tale norma risulta recepita dalla Regione Sicilia successivamente all'appalto, solo con la entrata in vigore della L.R. n. 12/2011; per cui la suddetta disposizione non risultava applicabile all'appalto in oggetto per il principio del : tempus regit actum».

Tuttavia l'ASP di Palermo nelle conclusioni, sul punto, ha riferito che *«prima di procedere all'affidamento definitivo alla nuova Impresa dei lavori per scorrimento della graduatoria dell'originaria gara, ha provveduto (ancorchè non potesse farne obbligo in quanto non previsto dal*

bando), a verificare che l'affidataria fosse in possesso dell'attestazione SOA per la cat. OG2».

Anche la società appaltatrice, ha controdedotto in forma scritta nel merito delle contestazioni avanzate, inserendo all'interno del medesimo testo della CRI formulate dagli uffici una serie di osservazioni/considerazioni di estremo dettaglio che sono state vagliate in sede istruttoria.

In riferimento alla consegna definitiva dei lavori la società ha tenuto in particolare, tra l'altro, a precisare che la mancata disponibilità dei luoghi risulta «ascrivibile unicamente all'inerzia della Stazione appaltante o comunque a sua negligenza laddove ha proceduto alla sottoscrizione del contratto seppure a conoscenza della carenza del c.d. piano di riordino regionale».

In merito alla osservazione della mancata sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori l'impresa ha tenuto a precisare, di aver firmato lo stesso con riserva, in quanto «si sostanzava che il RUP e la DL riprendevano i lavori con una variante contrattuale che ancora non era stata sottoposta all'approvazione della S.A.»

Considerato in diritto

Non v'è dubbio che la vicenda sopra illustrata abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli per l'Amministrazione sia in termini di ritardi che di costi, avendo l'Impresa ottenuto, anche sulla base delle conclusioni ispettive del DRT ed in esito al giudizio occorso, somme maggiori rispetto a quanto emerso dalla liquidazione finale secondo la deliberazione del D.G. n. 496/2015. Al riguardo l'Azienda, con la stessa Deliberazione n. 496/2015, si è proposta tra l'altro di chiedere la restituzione delle maggiori somme non dovute, salvo l'esito del giudizio di merito sul Decreto Ingiuntivo opposto ancora pendente.

L'Azienda, inoltre, rilevando l'influenza avuta sul contenzioso con l'impresa dell'intervento del DRT- Servizio 2°, ha provveduto a denunciare il comportamento posto in essere dal dirigente responsabile del Servizio con specifiche e circostanziate segnalazione alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei Conti (nota ASP prot. 6700 del 10.8.2015).

Ciò premesso deve osservarsi che la visita ispettiva, condotta su disposizione dell'Autorità, peraltro ha consentito di rilevare alcune effettive non conformità afferenti sia alla scarsa qualità di alcune lavorazioni effettuate dall'impresa che dal progetto e alle indicazioni dei direttori dei lavori. Sono, altresì, evidenti ed oggettivi i ritardi accumulati, rilevabili dallo stato di consistenza redatto, a seguito della risoluzione, dal DL nel giugno 2012, in cui si evidenzia uno stato di esecuzione pari a circa il 25% dell'importo del contratto in un arco temporale superiore al 50% di quello previsto contrattualmente.

Inoltre, dalla documentazione in atti (nota di contestazione degli addebiti del 30.12.2011; Verbali di sopralluogo del 6.10.2011, 14.10.2011, 24.10.2011, 4.11.2011, 30.11.2011, 14.5.2012; Ordini di servizio del 14.5.2012 e del 12.6.2012 e non ultimo giornale dei lavori) si evince che è stata constatata e ripetutamente lamentata l'assenza in cantiere del Direttore tecnico o di un suo delegato con qualifica e competenza adeguate, nonché un numero sufficiente di maestranze, adeguatamente addestrate e coordinate, oltre che abilitate alla ricezione e alla firma degli atti.

È stato anche rilevato il persistente ricorso in un anno solare (febbraio 2011-febbraio 2012), per ogni lavorazione, a sub affidamenti, ivi compreso l'affidamento in subappalto di consistenti lavorazioni alla [omissis] socia stessa della [omissis] (nota di contestazione degli addebiti del 30.12.2011; 6 diverse comunicazioni di subcontratto in cui è stato dichiarato che l'importo è inferiore all'importo del 2% dell'appalto principale e inferiore ai 100.000 euro senza però indicare gli importi stessi).

Non risulta, inoltre, alcuna attività posta in essere dall'impresa in riscontro agli ordini di servizio (Ordini di servizio n. 12 del 1.12.2011, n. 13 del 1.12.2011, n. 14 del 16.12.2011 e n. 15 del 21.3.2012, con l'ultimo dei quali si è precisato, inoltre, che la mancata osservanza dell'Ordine di Servizio avrebbe costituito grave inadempimento a norma dell'art. 119 del dpr 554/99) e alle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, mentre si evidenzia il ricorso, in seguito alla risoluzione del contratto, ad una nutrita corrispondenza epistolare e a ogni impedimento ed eccezione alle operazioni di verifica e collaudo delle opere eseguite, come la mancata restituzione del cantiere (eseguita in danno), il rifiuto di eseguire le prove di collaudo e la mancata presentazione dei certificati di garanzia delle macchine messe in opera; sulla questione, il collaudatore, nel verbale di accertamento tecnico contabile definitivo ha indicato puntualmente le opere accettate e pagabili dall'Amministrazione e le opere che non risultavano meritevoli di essere ammesse alla liquidazione.

Risulta, altresì, che l'Impresa ha opposto la deliberazione del DG n. 400/2012 con atto introduttivo del 30.10.2012, promuovendo giudizio arbitrale nel quale chiedeva al Collegio di dichiarare l'illegittimità del provvedimento Aziendale di risoluzione anticipata, il risarcimento dei danni ed il riconoscimento di numerose e consistenti riserve contabili, formulando, a tal fine, richiesta istruttoria di accertamenti mediante CTU.

Tale giudizio è stato dichiarato estinto dallo stesso Collegio arbitrale, come innanzi ricordato, con ordinanza del 6.5.2014, per evidente carenza di interesse dell'Impresa (attrice) non avendo la stessa provveduto (diversamente dall'Azienda) a versare la quota di anticipo sulle spese di funzionamento e della CTU.

Si ritiene che tali comportamenti, come anche l'istaurazione del giudizio arbitrale protrattosi fino al 6.5.2014, abbiano ritardato l'esecuzione, le operazioni di accertamento tecnico contabile definitivo e il riappalto delle opere (per scorrimento della graduatoria formatasi in sede di appalto).

D'altro canto, emergono carenze anche in merito all'attività svolta dalla S.A. è stata, infatti, rilevata l'effettiva nomina di più direttori dei lavori, in violazione del principio di unicità ed unisoggettività dell'incarico da assolvere, insito nelle disposizioni di cui agli artt. 123 e ss. del D.P.R. 554/99; al riguardo l'Autorità ha più volte evidenziato che la ratio di tali norme è rappresentata dall'opportunità di concentrare l'adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini di certezza e celerità dell'azione amministrativa. È tuttavia contemplata la possibilità, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, di nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, con funzioni di supporto (cfr. *ex multis* Deliberazione n. 13 del 23.4.2014).

È emerso, inoltre, un erroneo inquadramento della perizia di variante per i motivi di seguito elencati:

- l'inquadramento con riferimento all'art. 25 comma 1 lett. a) «*per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari*» della l. 109/94 come recepita dalla l.r. 7/2002 e s.m.i. per le variazioni discendenti dalle prescrizioni della Soprintendenza non si ritiene condivisibile poiché le indicazioni della Soprintendenza non possono essere considerate delle sopravvenute disposizioni regolamentari e/o normative;
- l'inquadramento ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) «*per cause impreviste e imprevedibili*» della medesima legge per le variazioni introdotte a seguito delle indicazioni della direzione generale contrasta con le ipotesi previste, poiché le disposizioni impartite dal D.G. sul mantenimento della sala operatoria esistente nel Presidio Ospedaliero di Palazzo Adriano, da dismettere e riconvertire in RSA e PTE, non possono considerarsi quali eventi imprevisi ed imprevedibili ma, da quanto potuto appurare, sembrano derivare da decisioni assunte successivamente dalla stessa S.A. Al riguardo non risulterebbe, infatti, che tali scelte siano state indotte da superiori organi competenti. Tra l'altro la disposizione di variazione impartita dal D.G. della ASP Palermo appare non in linea con quanto stabilito dal DPCM 22.12.89, che definisce le RSA, e dal Decreto 8 gennaio 2001 sui PTE, che con estrema puntualità definiscono gli ambienti di una Residenza Sociale Ospedaliera e di un Presidio Territoriale Emergenziale, al cui interno non è prevista una sala operatoria.

La delibera di approvazione della perizia di variante n. 1102 del 28.12.2011, peraltro, giustifica l'incremento di costo determinato dalla variante stessa, inferiore al 20%, con riferimento al quinto d'obbligo, ritenendolo «*ammissibile ai sensi di legge ed entro le somme già previste e finanziate con l'approvato progetto principale*». Il quinto d'obbligo è previsto dal DM 145/2000, Capitolato Generale, all'art. 10, commi 2 e 3 che dispone quanto segue: «*Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori*».

Differentemente dalla suddetta delibera il D.L., nella propria relazione di proposta della variante, aveva avanzato l'ipotesi di giustificare la stessa ai sensi dell'art. 25, co.3 della L. 109/94, come recepita dalla l.r. 7/2002 e s.m.i., che prevede siano ammesse «*nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione*».

Trattandosi nel caso di specie di opere di riconversione, non rientranti, per le motivazioni sopra addotte, nelle casistiche di cui all'art. 25 comma 1 lett. a) e b), la proposta della D.L.

sembrerebbe maggiormente vicina al dettato normativo, ma comunque non ammissibile in ragione dell'incremento di costo dei lavori rivelatosi superiore al limite del 10% stabilito per legge.

Infine, con riferimento agli evidenziati e contestati profili problematici di cui alla categoria OG2 occorre dare preliminarmente atto di quanto emerso nel corso degli accertamenti ispettivi disposti dall'Autorità, laddove lo stesso D.L. ha dapprima specificato con nota prot. ANAC 120339 del 10.8.2016 che l'importo da progetto dell'insieme di opere riconducibili alla suddetta categoria ascendeva a complessivi € 135.533,31, quindi, a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti via email in data 26.8.2016 dal gruppo ispettivo, ha indicato per tali opere il diverso totale importo di € 156.131,20.

Risulta ulteriormente che, in corso d'opera le opere ascrivibili alla categoria di lavorazioni OG2, a seguito delle indicazioni della Soprintendenza, hanno subito un ulteriore incremento rispetto a quanto previsto contrattualmente raggiungendo l'importo complessivo di € 215.555,73.

Tali emerse circostanze ed elementi fattuali, rilevati dallo stesso D.L., evidenziano un'apprezzabile approssimazione progettuale ed una non pienamente adeguata valutazione delle distinte lavorazioni e delle categorie di opere da parte del progettista che ha portato come conseguenza la mancata indicazione della categoria OG2, in quanto superiore ai € 150.000,00, nel bando di gara, in difformità di quanto previsto specificatamente dalla norma di riferimento all'epoca vigente, art. 73, commi 2 e 3, del DPR 554/99.

Tale elemento di criticità risulta sia stato di fatto, risolto in sede di riappalto delle opere, come da dichiarazione resa in sede di controdeduzioni da parte della Stazione appaltante che ha dato atto del possesso anche della categoria OG2 in capo all'operatore economico subentrato nell'esecuzione delle opere di completamento.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- che nel cantiere, costituito da tre corpi di fabbrica, al momento dell'ispezione solo il corpo B appare quasi completo per le opere di realizzazione messe a gara, tuttavia con lavorazioni di finitura da terminare e aggiuntive ancora da effettuare anche in conseguenza di una non corretta esecuzione delle opere da parte dell'Impresa appaltatrice;
- di rilevare che nonostante la risoluzione del contratto sia stata disposta dall'ASP il 23.4.2012, i lavori sono ripresi solo nel giugno 2016, a seguito della stipula del contratto con la seconda classificata [omissis], e sono, quindi, ancora in fase di esecuzione;

- di rilevare nella fattispecie l'effettuata nomina contemporanea di più direttore lavori, dando atto del successivo conformarsi della Stazione Appaltante a seguito del riappalto delle opere, a quanto previsto dalle norme vigenti con la nomina di un unico Direttore dei Lavori «il quale ha costituito l'Ufficio di D.L. nominando per le parti dei lavori impiantistiche» un Direttore operativo;
- di ravvisare un erroneo inquadramento della perizia di variante nei sensi sopra considerati, pur rilevando il mancato dispiegarsi degli effetti della stessa in conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale con l'appaltatore;
- la mancata indicazione nel bando di gara della categoria di lavorazioni OG2 in conseguenza di un'apprezzabile approssimazione progettuale;
- di dare mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori affinché notifichi la presente deliberazione alla stazione appaltante nelle persone del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6, del Dirigente del D.P.T. dell'ASP di Palermo, del Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, al Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Regione Siciliana, nonché all'Operatore Economico;
- di mandare la segnalazione del caso alla Procura delle Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti, per quanto di competenza.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2017

Il Segretario Maria Esposito